

**PARERE DEL REVISORE UNICO SUL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2020 CHE COSTITUISCONO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI INIZIALI AL 01/01/2021.**

**Oggetto: Riaccertamento ordinario dei residui 2019. Art. 3, comma 4 del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 in applicazione del principio 9.1 del nuovo sistema contabile armonizzato.**

**Premesso che**

- Il Decreto Legislativo n. 126 del 10 Agosto 2014, integrativo e correttivo del Decreto Legislativo n. 118 del 23 Giugno 2011, e la Legge provinciale n. 18 del 09/12/2015 recano disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro Organismi;
- Ai sensi dell'art. 3 del sopra citato Decreto Legislativo n. 118/2011, integrato e corretto dal Decreto Legislativo n. 216/2014, e tenuto conto della L.P. n. 18/2015, le amministrazioni comunali devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali ed ai principi contabili applicati;

**visto**

- L'art. 1 della L.P. n. 18 del 09/12/2015, in base alla quale la Provincia Autonoma di Trento e i suoi enti ed organismi strumentali applicano il decreto legislativo n. 118 del 2011, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto, di cui tale legge costituisce specificazione e integrazione;

**considerato che**

- Dal 1°gennaio 2016 gli enti locali provvedono quindi alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 118/2011, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza;

**visto**

- l'articolo 3 comma 4 del D.Leg.vo 118/2011, il quale stabilisce che “*Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento*”;

**tenuto conto che**

- la riforma contabile di cui al D.lgs. 118/2011 prevede il fondo pluriennale vincolato quale strumento di rappresentazione della programmazione e previsione delle spese degli enti territoriali, al fine di evidenziare “*con trasparenza ed attendibilità il procedimento di impiego delle risorse acquisite dall'ente che richiedono un periodo di tempo ultrannuale per il loro impiego ed utilizzo per le finalità programmate e previste*”;
- il fondo pluriennale vincolato è strettamente legato in particolar modo alla Programmazione delle Opere Pubbliche ed i relativi cronoprogrammi, ed è funzionale ad assicurare il rispetto del principio contabile applicato, laddove prevede che le spese devono essere

impegnate e finanziate nell'esercizio in cui nasce l'obbligazione giuridica, ma imputate negli esercizi in cui tali obbligazioni scadono;

- il principio contabile 9.1 disciplina la gestione dei residui ed il riaccertamento di residui attivi e passivi nel caso in cui i crediti o i debiti risultino di competenza di esercizi diversi rispetto a quelli in cui sono applicati;

**preso atto che**

- il Servizio Finanziario ha richiesto ai vari Servizi comunali con nota del 15 gennaio 2021, prot. n. 1022, per i vari residui attivi e passivi, le informazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), ed f) sopra citate, e di riaccertare gli stessi sulla base del principio della competenza finanziaria, stabilendo per ciascun movimento:
  - la fonte di finanziamento per ciascun movimento mandato definitivamente in economia;
  - l'esigibilità ed il corrispondente esercizio di reimputazione per i movimenti non scaduti;
- i Servizi Comunali hanno riscontrato alla predetta richiesta trasmettendo apposita nota concernente la verifica di tutte le somme a residuo con le attestazioni concernenti i residui attivi e passivi da stralciare in quanto privi di obbligazioni giuridiche perfezionate, da reimputare agli esercizi successivi o da mantenere a residuo in quanto le prestazioni sono state rese o le forniture sono state effettuate nell'anno di riferimento, nonché le entrate esigibili secondo il principio della competenza finanziaria di cui al D.Lgs. 118/2011;
- il Servizio Finanziario, preso atto delle comunicazioni pervenute, ha proceduto al controllo e all'elaborazione dei dati, contabilizzando le operazioni comunicate ed in particolare:
  - per quanto concerne i residui 2019 e retro, è stata effettuata una ricognizione volta a verificare l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione e il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;
  - per quanto attiene agli impegni 2020, è stata indicata la ragione del debito e la relativa scadenza.

**rilevata**

- l'esigenza di provvedere alla reimputazione di spese di parte corrente già impegnate ma non esigibili alla data del 31 dicembre 2020 come da allegati alla proposta di delibera;
- l'esigenza di provvedere alla cancellazione di residui attivi insussistenti come da allegati alla proposta di delibera; ed alla cancellazione di residui passivi insussistenti come da allegati alla proposta di delibera;

**visti**

- l'elenco dei Residui Attivi alla data del 31/12/2020 i quali costituiscono i residui attivi iniziali della gestione 2021-.
- l'elenco dei Residui passivi alla data del 31/12/2020 i quali costituiscono i residui passivi iniziali della gestione 2021-.

**considerato che**

- ai fini del riaccertamento dei residui, vengono apportate le variazioni rispettivamente al bilancio 2020-2022, ed al bilancio 2021-2023 riferite alle previsioni di entrata e di spesa necessarie alla reimputazione degli impegni ed accertamenti presenti nel 2020 e traslati sull'esercizio 2021;

- il Fondo Pluriennale vincolato al 31.12.2020, pari alla differenza, tra l'ammontare dei residui passivi cancellati e da reimputare e l'ammontare dei residui attivi cancellati e da reimputare, risulta così costituito:

PARTE CORRENTE					
Residui passivi al 31.12.2020 cancellati e reimputati al 20201 successivi	43.442,95	Residui passivi al 31.12.2020 cancellati e reimputati al 2022 e successivi	0,00	Residui passivi al 31.12.2020 cancellati e reimputati al 2023 e successivi	0,00
Residui attivi al 31.12.2020 cancellati e reimputati al 2021 e successivi	0,00	Residui attivi al 31.12.2020 cancellati e reimputati al 2022 e successivi	0,00	Residui attivi al 31.12.2020 cancellati e reimputati al 2023 e successivi	0,00
<b>Diff. = incremento FPV Entrata 2021</b>	<b>43.442,95</b>	<b>Diff. = incremento FPV Entrata 2022</b>	<b>0,00</b>	<b>Diff. = incremento FPV Entrata 2023</b>	<b>0,00</b>

PARTE CAPITALE					
Residui passivi al 31.12.2020 cancellati e reimputati al 2021 e successivi	2.316.450,26	Residui passivi al 31.12.2020 cancellati e reimputati al 2022 e successivi	0,00	Residui passivi al 31.12.2020 cancellati e reimputati al 2023 e successivi	0,00
Residui attivi al 31.12.2020 cancellati e reimputati al 2021 e successivi	1.105.482,47	Residui attivi al 31.12.2020 cancellati e reimputati al 2022 e successivi	0,00	Residui attivi al 31.12.2020 cancellati e reimputati al 2023 e successivi	0,00
<b>Diff. = incremento FPV Entrata 2021</b>	<b>1.210.967,79</b>	<b>Diff. = incremento FPV Entrata 2022</b>	<b>0,00</b>	<b>Diff. = incremento FPV Entrata 2023</b>	<b>0,00</b>

- la legge di stabilità 11 dicembre 2016, n. 232 all'articolo 1 comma 466 prevede che per gli anni 2017-2019, per quanto riguarda i vincoli di finanza pubblica, nelle entrate e spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dal ricorso dall'indebitamento; la circolare 3 ottobre 2018 n. 25 la Ragioneria generale dello Stato, recependo le sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, ha modificato le regole del pareggio di bilancio prevedendo che "ai fini della determinazione del saldo di finanza pubblica per l'anno 2018....gli enti considerano tra le entrate finali anche l'avanzo di amministrazione per investimenti applicato al bilancio di previsione del medesimo esercizio";
- le variazioni non alterano il pareggio finanziario complessivo della competenza 2020-2022 e vengono rispettati gli equilibri di parte corrente e di parte capitale, nonché l'equilibrio relativo al vincolo di finanza pubblica, come evidenziato negli allegati D) e E);

Visto l'art. 26 del D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L;

Visto l'art. 175 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 118 del 23.06.2011 e s.m. e integrazioni;

Visto il DPReg. 01.02.2005 n. 4/L.;

Visto il DPGR 27 ottobre 1999 n. 8/L;  
Visto il D.P.G.R. 28 dicembre 1999 n. 10/L;  
Vista la L.R. 3 maggio 2018 n. 2 che approva il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige, come modificata dalla L.R. 8 agosto 2018, n. 6;


**tutto ciò premesso, il Revisore Unico del Comune di Cles, Dott.ssa Cristina Odorizzi**

**esprime parere favorevole**

1. all'approvazione degli elenchi dei Residui Attivi e dei Residui Passivi alla data del 31.12.2020 i quali costituiscono i residui attivi e passivi iniziali della gestione 2021;
2. al riaccertamento ordinario dei residui, posticipando l'esigibilità degli impegni di spesa e l'esigibilità degli accertamenti di entrata tramite re-imputazione di entrate o tramite utilizzo del Fondo Pluriennale Vincolato, all'esercizio 2021 e successivi nel quale è previsto che le obbligazioni giuridicamente perfezionate giungeranno a scadenza e diverranno esigibili;
3. all'adeguamento, al fine della re-imputazione degli impegni e degli accertamenti, del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV);
4. all'approvazione delle variazioni di esigibilità al bilancio 2020-2022, dando atto che le previsioni di spesa sugli esercizi 2021 e successivi risultano finanziate mediante il fondo pluriennale vincolato;
5. all'approvazione, al fine di consentire l'imputazione contabile per gli esercizi 2021 e seguenti, della variazione di esigibilità al bilancio di previsione 2021-2023, già approvato con deliberazione consiliare, esecutiva ai sensi di legge;
6. alla reimputazione, tramite FPV, degli impegni e degli accertamenti sugli esercizi 2021 e successivi, esercizi nei quali è previsto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata giungerà a scadenza e diverrà esigibile.

Cles, 14 marzo 2021

IL REVISORE  
Odorizzi dott. Cristina



Cristina Odorizzi